Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL *CONSIGLIO COMUNALE* NUMERO 54 DEL 26-11-2020

OGGETTO:
TASK SRL REVISIONE STATUTO E CONVENZIONE FRA SOCI PER IL CONTROLLO ANALOGO AI FINI ISCRIZIONE LISTE ANAC EX ART. 192 C. 2 CODICE DEI CONTRATTI

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 21:00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito in videoconferenza per emergenza covid-19, ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 39 del 31/03/2020, il Consiglio Comunale, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti "P" e assenti "A" i consiglieri:

Sborgia Sandro	P	Marassi Luca	P
Ortenzi Anna	P	Ortolani Maria Giulia	P
Jajani Lucia	P	Pasqui Gianluca	P
Fanelli Marco	P	Nalli Antonella	P
Sfascia Stefano	P	Lucarelli Roberto	P
Pennesi Riccardo	P	Falcioni Stefano	P
Sartori Giovanna	A		

Assegnati n. 13 In carica 13 Assenti n. 1 Presenti n. 12

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Alessandra Secondari

Assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:
Pennesi Riccardo
Ortolani Maria Giulia
Lucarelli Roberto

Il Sindaco Presidente passa la parola al consigliere Riccardo Pennesi per l'illustrazione dell'argomento.

Consigliere Riccardo Pennesi: "La proposta che si sottopone all'approvazione del consiglio comunale riguarda la revisione dello statuto e della convenzione tra i soci per il controllo analogo, a seguito di richiesta da parte dell'ANAC che ha trovato incongruenze al fine di definire la TASK società in house. Per quanto riguarda lo statuto la modifica più sostanziale riguarda la revisione dei ruoli e dei doveri del comitato di coordinamento. Per quanto riguarda la convenzione la revisione è più completa e le modifiche sostanziali e importanti e riguardano il numero e la tipologia dei componenti del comitato di coordinamento. Sono stati definiti i componenti eleggibili che sono: due della Provincia di Macerata, uno della Regione Marche, uno dell'Università di Camerino, uno, alternativamente tra loro, della Provincia di Fermo e della Camera di Commercio delle Marche, uno dei comuni della fascia costiera, uno dei comuni della fascia collinare, uno dei comuni della fascia montana tra i quali sono da ricomprendere le Unioni Montane e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Le osservazioni dell'ANAC riguardavano anche il quorum deliberativo dell'assemblea dei soci che è stato cambiato per dare voce e rappresentatività alla minoranza in caso di votazione di atti e un'altra osservazione è stata fatta sull'assenza di valore vincolante delle decisioni assunte dal comitato di coordinamento. Queste revisioni sono state proposte dalla società Task".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- il Comune di Camerino partecipa al capitale di TASK srl e ha affidato in house alla stessa i propri servizi *informatici/telematici* come previsti dall'oggetto sociale della già menzionata società;

- lo statuto della predetta società prevede: "La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti, in particolare:

- *la gestione di un Centro Servizi Territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione;*
- *attività di progettazione, realizzazione, gestione e formazione di progetti e-governement;*
- *attività di studio e ricerca nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche;*
- *la progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti informatiche e tecnologiche a livello locale e lo sviluppo di servizi informatici e telematici previsti da piani e progetti approvati dai soci;*
- *attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione ed ai servizi telematici;*
- *la progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi telematici multimediali;*

- *la creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti;*
- *il coordinamento tra iniziative locali e quelle promosse o promuovibili in ambito regionale, nazione e internazionale;*
- *l'organizzazione di corsi di formazione nonché esecuzione di prestazioni di servizi e/o di elaborazione dati con l'offerta dei relativi supporti tecnico operativi"*;

- la società Task è società in house, in quanto lo statuto, dal quale devono desumersi in modo inequivocabile i requisiti per tale qualificazione (cfr. Cass. Sezioni unite civili n. 7824/2020), espressamente prevede:

- *il capitale detenuto esclusivamente in mano pubblica;*
- *l'attività prevalente – nella misura superiore all'80% del fatturato – è espletata per i compiti ricevuti dagli enti locali committenti in house;*
- *il controllo analogo inteso quale la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante (art. 2 comma 1) lett. d) del Tuspp) e di cui infra in merito alle osservazioni dell'Anac sull'argomento;*

- la società ricade nelle previsioni di cui all'art. 4 comma 1 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016 – "Tuspp"), relativamente al soddisfacimento del vincolo di scopo in quanto finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle pubbliche amministrazioni socie, nonché a quelle di cui all'art. 4 comma 2 del Tuspp, relativamente al soddisfacimento del vincolo di attività, in quanto l'oggetto sociale è conforme al raggiungimento del fine delle pubbliche amministrazioni socie e pertanto la partecipazione nella società predetta è detenibile da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del Tuspp;

- la società agisce nel campo dell'e-government per l'interesse e le finalità pubbliche dei soci e quindi si caratterizza dall'esigenza di avere una base sociale estremamente diffusa per rappresentare tutti i territori dei comuni coinvolti;

- le società affidatari di servizi in house debbono essere iscritte alle liste ANAC ai sensi dell'art. 192 c. 2 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs n. 50/2016) a cura del R.a.s.a. – responsabile anagrafe unica stazione appaltante – dell'ente locale socio di riferimento nel caso di società pluri partecipata e per Task è stata debitamente inoltrata la relativa istanza;

- la presentazione dell'istanza, per l'iscrizione alle liste ANAC, costituisce la condizione per procedere all'affidamento dei servizi (e mantenere quelli precedenti già in essere) così come prevedono le linee guida ANAC n. 7 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016», approvate dal Consiglio dell'Autorità con

delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, con deliberazione del Consiglio n . 951 del 20 settembre 2017, ove, al punto 9, si afferma: "la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house.";

RILEVATO CHE

- ANAC con comunicazione del 28/07/2020 – fascicolo 962 - Elenco società in house, ha formulato osservazioni al sistema del controllo analogo della società Task e a tal riguardo, l'Autorità ha ribadito l'essenzialità di quest'ultimo ai fini della qualifica di una società quale società *in house,* affermando che l'esercizio del controllo analogo deve essere effettivo e, qualora le amministrazioni socie siano più di una, è necessario che tale influenza sia esercitata congiuntamente dalle stesse;

- l'ANAC ha ritenuto che la struttura della *governance* per il controllo analogo congiunto sulla TASK Srl non soddisfi appieno le suindicate prescrizioni e ciò in relazione:

- *al quorum deliberativo dell'assemblea dei soci (sia in prima che in seconda convocazione);*
- *alla carenza di effettiva rappresentatività dei soci di minoranza nell'organismo deliberativo - "Comitato di Coordinamento" – previsto dalla "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società T.A.S.K. Srl";*
- *all'assenza di valore vincolante delle decisioni assunte dal Coordinamento;*

- il Comitato di coordinamento dei soci, tenutosi il 23/09/2020, in un primo momento e successivamente anche in una riunione dei soci, tenutasi in data 13/11/2020, hanno valutato di prendere in considerazione le osservazioni formulate dall'ANAC e procedere ad alcune integrazioni dello statuto sociale e della *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK,* sulla base delle considerazioni che risultano riportate nella "Relazione illustrativa esaminata nei due consessi di cui sopra, di cui all'allegato A che forma parte sostanziale e integrante del presente atto;

FATTE PROPRIE le considerazioni e conclusioni contenute nella Relazione illustrativa esaminata nei due consessi di cui sopra;

VISTO:

- le modifiche apportate allo statuto sociale, come risultanti dal testo raffrontato, allegato B), che forma parte sostanziale e integrante del presente atto;

- le modifiche apportate alla *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK,* come risultanti dal testo raffrontato, allegato C), che forma parte sostanziale e integrante del presente atto;

TENUTO CONTO che il testo revisionato della *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK* prevede che i soci di Task debbano dichiarare di affidare i propri servizi informatici/telematici, secondo termini e condizioni esplicitati nella Convenzione medesima, si ritiene necessario esprimersi fin d'ora per il relativo affidamento, confermando quelli già in essere;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare l'art. 42 competenze del consiglio comunale;
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i ed in particolare l'art.192 c. 2;
- le linee guida ANAC n. 7;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000:

- in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 1^ Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali, Culturali, Demografici, Dr. Francesco Maria Aquili: favorevole;
- in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 2^ Bilancio - Programmazione, Dr Giuliano Barboni: favorevole;

Eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:
consiglieri presenti n. 12
voti favorevoli n. 12

DELIBERA

1) La premessa è parte integrante del dispositivo.
2) Di confermare l'affidamento dei propri servizi informatici alla società Task, secondo i contratti di servizio in essere;
3) Di approvare le variazioni apportate allo Statuto della società secondo quanto risulta dallo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B) e quindi autorizzare il Sindaco Dr. Sandro Sborgia, o suo delegato, a partecipare all'assemblea dei soci di Task votando favorevolmente la relativa deliberazione;
4) Di approvare le variazioni apportate alla "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK", secondo quanto risulta dallo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato C), dando atto, che è di competenza del Responsabile del Settore 1° Affari Generali, dott. Francesco Maria Aquili, procedere alla relativa sottoscrizione e qualora necessario provvedere con le modalità previste dall'art. 9 della Convenzione medesima;
5) Di dare atto che il sindaco e il responsabile del settore, ciascuno per quanto di competenza, hanno facoltà di apportare agli atti in oggetto quelle modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per una miglior esecuzione della presente deliberazione.

Inoltre stante la necessità e l'urgenza, al fine di potere rispondere in tempo utile all'ANAC producendo per primo lo statuto revisionato, approvato dall'assemblea dei soci e allo stesso tempo raccogliere le adesioni alla sottoscrizione della Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK,con altra votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:
consiglieri presenti n. 12
voti favorevoli n. 12

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 26-11-2020 Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 26-11-2020 Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO — IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Sandro Sborgia — F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 84

Camerino, 11-01-21

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 11-01-21

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-11-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili